



COMUNE DI BARDONECCHIA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 27/04/2020

OGGETTO:

MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID - 19 - USO OBBLIGATORIO DI MASCHERINE

IL SINDACO

Rilevato come a far data 13.02.2020 il Ministero dell'Interno, il Ministero della Salute, la Prefettura di Torino e la Regione Piemonte, singolarmente, abbiano emanato decreti, ordinanze e circolari per legittimare disposizioni attuative applicabili sia sull'intero territorio rispettivamente, sia nazionale che regionale; - recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 in essere;

Considerato come la diffusione del virus denominato COVID – 19 abbia determinato una situazione per la quale, sia stata dichiarata l'emergenza sanitaria mondiale (pandemia), in relazione della quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con l'emissione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;

Atteso come le indicazioni del mondo scientifico e delle Autorità politico amministrative rimarchino come unico strumento di prevenzione del contagio del virus, l'eliminazione dei contatti tra persone fisiche, parimenti all'utilizzo di dispositivi di protezione individuali quali mascherine facciali e guanti;

Preso atto come il DPCM datato 11.03.2020 ed il D.P.G.R. n. 43 datato 13 .03.2020 abbiano decretato la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato n. 01 del DPCM; - sia nell'ambito degli esercizi di vicinato, media e grande distribuzione, che aree mercatali;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale di Bardonecchia, grazie all'operatività posta in essere da unità di Volontariato, ha proceduto ad una distribuzione capillare di mascherine facciali su tutto il territorio comunale ai residenti ed a "non residenti", questi ultimi per presentata istanza di permanenza antecedente il DPCM datato 10.04.2020;

Atteso come l'evolversi della situazione epidemiologica, stia determinando il progressivo aumento dei casi all'interno della Regione Piemonte, rendendo necessarie ed urgenti misure specificatamente più restrittive; - al fine di garantire sul territorio comunale una profilassi differenziata, rispetto l'emergenza nazionale;

Visto l'art. 50 ai commi 5° e 7° e l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000, legittimanti i compiti del Sindaco nelle emergenze sanitarie;

Considerato come in caso di emergenze sanitarie ed igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le Ordinanze Contingibili e Urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Ritenuto pertanto come quanto sopra esposto, delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla Tutela della Sanità Pubblica;

Visti i DPCM, Ordinanze, Circolari emanati dagli Enti Governativi, dal 13.02.2020 a far data odierna;

Vista la Legge n. 833 del 23.12.1978;

Visto il D. Lgs. n. 112/1998;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000

Visto il D. Lgs. n. 241/1990

Visto lo Statuto Comunale

ORDINA

a far data martedì 28 aprile 2020, sino al raggiungimento di una soglia di sicurezza a garanzia della Tutela della Salute Pubblica

L'uso obbligatorio, della mascherina facciale certificata o di fattura artigianale:

all'interno degli esercizi commerciali, negli Istituti Bancari, Ufficio Postale, sulle aree dei mercati rionali e sui mezzi di trasporto pubblici,

Il rispetto e l'osservanza della distanza interpersonale,

secondo quanto prescrive l'attuale normativa e/o quella che successivamente entrerà in vigore a seguito della "fase 2", legiferata dal Governo e/o Regione Piemonte;

ai titolari e/o gestori delle succitate attività commerciali di inibire l'accesso alle persone non dotate di tale dispositivo e di esporre all'esterno del locale di vendita, in modo visibile all'utenza e agli organi di controllo, il volantino all'uopo predisposto e/o la presente Ordinanza;

i trasgressori della presente Ordinanza, saranno puniti mediante l'applicazione della *sanzione pecuniaria da Euro 25,00 a euro 500,00 con pagamento in misura ridotta di euro 50,00 entro 60 gg. dall'avvenuta notificazione; - ai sensi e per effetto art. 7 bis comma 1° bis del T.U.E.L. n. 267/2000;*

tali limitazioni entrano in vigore a far data 28 aprile 2020, fatte salve ulteriori e nuove disposizioni, permanendo sino al raggiungimento di una soglia di sicurezza a garanzia della Tutela della Salute Pubblica

la presente Ordinanza Sindacale Contingibile e Urgente verrà trasmessa alla Prefettura di Torino ed alla sede dell'Unità di Crisi Protezione Civile Regione Piemonte;

la presente Ordinanza Sindacale Contingibile ed Urgente FF.PP. verrà trasmessa alle FF.PP. territoriali, per il controllo – vigilanza;

contro la presente Ordinanza Sindacale Contingibile e Urgente, può essere presentato ricorso al Prefetto Città di Torino entro 30gg. - ricorso al TAR del Piemonte entro 60 gg. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.; tutti decorrenti dalla data di avvenuta pubblicazione sull'Albo Comunale on line.

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il commissario in P.O. Lorena Piacenza, ai sensi e per effetti del Decreto Sindacale n. 16 emesso in data 31.12.2019.

Bardonecchia, lì 27/04/2020

IL SINDACO
Francesco AVATO *

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27/04/2020

Il Responsabile della pubblicazione *

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa